

5. L'obbligo di esporre in modo ben visibile la tabella delle operazioni nel locale presuppone che l'operatore disponga necessariamente di locali di esercizio dell'attività in oggetto. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, prevedere l'obbligo di disporre di locali nello Stato membro della prestazione equivale ad esigere lo stabilimento del soggetto che opera in regime di prestazione transfrontaliera di servizi.
6. La possibilità lasciata ad ogni autorità provinciale di polizia (Questore) di sottoporre la licenza per l'attività di recupero crediti a non meglio precisate «prescrizioni addizionali» non soddisfa le condizioni di trasparenza e obiettività richieste dalla giurisprudenza della Corte, anche se il potere del Questore è limitato dalla legge e dall'obiettivo che essa persegue.
7. Le limitazioni alla libera determinazione delle tariffe costituiscono un ostacolo sia alla libertà di stabilimento, che alla libera prestazione dei servizi. Infatti, un nuovo operatore che tenti di entrare in un dato mercato deve imporsi rispetto ai concorrenti e il prezzo delle prestazioni rappresenta un fattore di primaria importanza per procurarsi dei clienti.
8. L'incompatibilità prevista dalla normativa italiana con l'esercizio dell'attività bancaria e di credito si risolve per gli operatori bancari e creditizi di altri Stati membri in un divieto di esercitare in Italia l'attività di recupero di crediti, avvalendosi o della libertà di stabilimento o della libertà di prestazione di servizi garantite dal Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con ordinanza 22 marzo 2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland)

(Causa C-138/05)

(2005/C 143/31)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 22 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 marzo

2005, nel procedimento Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (altre parti nel procedimento: associazione: LTO Nederland), il College van Beroep voor het bedrijfsleven, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 8 della direttiva sui prodotti fitosanitari (¹) si presti ad essere direttamente applicato dai giudici nazionali dopo che il termine di cui all'art. 23 di tale direttiva è scaduto.
- 2) Se l'art. 16 della direttiva sui biocidi (²) debba essere interpretato nel senso che tale disposizione ha lo stesso significato di quella contenuta all'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari.
- 3) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato come un obbligo di mantenimento dello status quo, nel senso che ad uno Stato membro spetta la facoltà di modificare un sistema od una prassi esistenti solo nei limiti in cui ciò determini una valutazione in relazione all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva stessa.

- 4) Qualora la questione 3 dovesse avere soluzione negativa:

se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari ponga limiti per quanto riguarda le modifiche delle norme nazionali aventi ad oggetto l'immissione sul mercato di biocidi e, in caso affermativo, quali siano tali limiti.

- 5) Qualora alla questione sub 4) dovesse essere data soluzione negativa:

alla luce di quali criteri debba considerarsi se si configurino provvedimenti che compromettano gravemente il risultato prescritto dalla direttiva sui prodotti fitosanitari.

- 6) Qualora la questione sub 2) vada risolta in senso negativo:

a) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell'art. 4 della medesima direttiva.

b) Se l'art. 8, n. 2, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere inoltre interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta

direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di tale direttiva, debba tenersi conto di quanto disposto nell'art. 8, n. 3, della medesima direttiva.

- 7) Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che con riesame nell'accezione di cui all'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere anche intesa una prova di una nuova applicazione di un prodotto fitosanitario che già si trovava in commercio, in cui si consideri se si producano rischi inaccettabili per l'utilizzatore/agricoltore, per la salute dell'uomo e per l'ambiente, nel contesto di una misura provvisoria a norma dell'art. 16aa Bmw.
- 8) Se l'art. 8, n. 3, della direttiva sui prodotti fitosanitari debba essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame o se tale disposizione debba essere intesa nel senso che le condizioni ivi indicate sono anche determinanti circa il modo in cui un riesame dev'essere predisposto ed espletato.

(¹) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat [Zoll-Senat 3 (K)] (Austria), con ordinanza 17 marzo 2005, nel procedimento Amalia Valesko contro Zollamt Klagenfurt

(Causa C-140/05)

(2005/C 143/32)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 17 marzo 2005 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 25 marzo 2005, nel procedimento Amalia Valesko contro Zollamt Klagenfurt, l'Unabhängiger Finanzsenat [Zoll-Senat 3 (K)] ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se le disposizioni pattizie contenute negli Atti relativi all'adesione (...) della Repubblica di Slovenia (...) all'Unione europea — e precisamente nell'Allegato XIII — Elenco di cui all'Articolo 24 dell'atto di adesione: Slovenia, punto 6., «Fiscalità», sub 2. (GUCE del 23.09.2003, L 236), a norma del quale, fatto salvo l'art. 8 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti

soggetti ad accisa, e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono, per tutto il periodo di validità di tale deroga, «mantenere» sui quantitativi di sigarette che dalla Slovenia possono essere introdotti nel loro territorio senza pagamento di ulteriori accise le stesse limitazioni applicate alle importazioni dai paesi terzi — debbano essere interpretate, con riferimento al termine tecnico «mantenere», nel senso che esse autorizzano l'applicazione delle restrizioni quantitative che già trovavano applicazione in uno Stato membro nei confronti, tra l'altro, della Repubblica di Slovenia, quale paese terzo, fino all'adesione di quest'ultima.

- 2) Tuttavia, nel caso in cui la Corte di giustizia arrivasse a concludere che le disposizioni pattizie di cui trattasi non debbono essere interpretate nel senso che autorizzano l'applicazione delle restrizioni quantitative che già trovavano applicazione in uno Stato membro nei confronti, tra l'altro, della Repubblica di Slovenia, quale paese terzo, fino all'adesione di quest'ultima, si chiede:

se gli artt. 23 CE, 25 CE e 26 CE debbano essere interpretati nel senso che non contrasta con i principi della libera circolazione delle merci la normativa di uno Stato membro, la quale preveda che l'esenzione dalle accise sui consumi — della quale beneficiano i tabacchi lavorati portati nei propri bagagli personali da viaggiatori che hanno la loro residenza abituale nel territorio fiscale del detto Stato membro e che entrano direttamente in tale territorio attraverso una frontiera terrestre oppure attraverso una via di navigazione interna — sia limitata, per il caso di importazione da taluni altri Stati membri, a 25 sigarette, qualora una restrizione quantitativa siffatta esista soltanto nei confronti di una zona franca di un unico paese terzo (la Svizzera) e allo stesso tempo sia consentito introdurre nello Stato membro in questione da tutti gli altri paesi terzi 200 sigarette in regime di esenzione da accisa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Luleå tingsrätt (Svezia), con ordinanza 21 marzo 2005 nel procedimento Pubblico Ministero contro Percy Mickelsson e Joakim Roos

(Causa C-142/05)

(2005/C 143/33)

(Lingua processuale: lo svedese)

Con ordinanza 21 marzo 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 marzo 2005, nel procedimento Pubblico Ministero contro Percy Mickelsson e Joakim Roos, il Luleå tingsrätt, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: